

Eventi formativi a partecipazione collettiva o a distanza, in diretta od on demand, a cura di Enti Terzi – Linee guida

L'Ordine, nella realizzazione del proprio programma e con la finalità di rendere l'offerta formativa maggiormente diffusa e varia, può aderire ad iniziative di soggetti terzi, a partecipazione collettiva o a distanza, gratuite o a pagamento.

In tale ambito, l'Ordine può prendere in considerazione singoli e specifici eventi, proposti e realizzati da qualificati Enti Organizzatori, includendoli nel proprio programma formativo per il relativo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.

La procedura per ottenere, da parte degli Enti Organizzatori richiedenti, l'inserimento di uno o più eventi nel programma formativo del nostro Ordine è la seguente:

- l'Ente propone, al Consiglio dell'Ordine, uno o più eventi, organizzati in programma, almeno 50 giorni prima della relativa data di svolgimento.
- Il programma deve contenere ed indicare:
- 1. la tipologia degli eventi formativi (a partecipazione collettiva o a distanza);
- 2. gli argomenti oggetto di trattazione;
- 3. il codice alfanumerico CNDCEC di riferimento ai fini della FPC;
- 4. le date previste;
- 5. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
- 6. il luogo di svolgimento degli eventi formativi che di regola rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ordine;
- 7. la capienza della sala che ospita l'evento formativo;
- 8. l'eventuale costo di partecipazione individuale;
- 9. l'indicazione e la qualifica dei Relatori.

Qualora l'evento sia fruibile a distanza, l'Ente Organizzatore è altresì chiamato a fornire all'Ordine ulteriori informazioni di carattere tecnico, come da regolamentazione e-learning a cura del Consiglio Nazionale.

L'istanza, unitamente al sopra citato programma analitico, alla scheda tecnica ed al documento di accettazione del Regolamento FPC del CNDCEC (questi ultimi due, in facsimili in allegato, **lettere "A" e "B"**), vanno trasmessi alla

Segreteria dell'Ordine, nel rispetto del già indicato termine di 50 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o di inizio del corso.

Il Consiglio dell'Ordine sottopone la richiesta al preventivo vaglio della Commissione consultiva competente e, se ritenuta meritevole, la invia al Consiglio Nazionale per il relativo accreditamento.

Il Consiglio dell'Ordine dà comunicazione, senza indugio, all'Ente Organizzatore, dell'avvenuto inserimento dell'evento nel programma formativo dell'Ordine e, a responso ottenuto, altresì dell'accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.

Nelle more di quanto precede, l'Ente Organizzatore è legittimato a rendere pubblico l'inserimento dell'evento nel programma formativo dell'Ordine solo a seguito di relativa esplicita autorizzazione da parte del Consiglio e con la seguente dizione: "L'evento è inserito nel programma formativo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti professionali".

L'Ordine non dispone, in merito, alcuna comunicazione informativa agli Iscritti, non trattandosi di evento formativo istituzionale.

E' fatto tassativo divieto all'Ente Organizzatore di spendere la dizione "evento in corso di accreditamento" o simili o, ancora, "ente accreditato", dando così luogo ad indebite strumentalizzazioni di natura pubblicitaria; ed invero l'autorizzazione dell'Ordine non può che riguardare uno o più eventi ed in nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

L'Ente Organizzatore provvede a trasmettere all'Ordine, non appena disponibile, copia dello stampato di invito e di tutta l'eventuale documentazione informativa inviata – a propria cura – agli Iscritti all'Ordine medesimo.

Poichè l'Ente Organizzatore, con riferimento agli eventi accreditati, opera sotto la direzione ed il controllo dell'Ordine, ogni qualsivoglia iniziativa esulante dalle operazioni di registrazione e certificazione della partecipazione va preventivamente illustrata per la relativa condivisione ed approvazione. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di procedere, in occasione dello svolgimento degli eventi medesimi, a controlli, attraverso propri Delegati, con la piena collaborazione dell'Ente Organizzatore.

L'Ente Organizzatore si impegna a fornire l'elenco dei Dottori Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili, iscritti all'evento,

almeno sette giorni lavorativi prima della relativa data di svolgimento nonché a trasmettere, in caso di intervenute successive variazioni (ulteriori iscrizioni, cancellazioni), l'elenco definitivo degli effettivi partecipanti. Tale ultimo eventuale documento dovrà essere inviato all'Ordine nel termine di sette giorni lavorativi dall'evento.

L'Ente Organizzatore si impegna, in caso di fruizione in sala, ad effettuare la verifica dell'identità personale dei partecipanti all'incontro formativo, registrando il nominativo di colui che effettivamente prende parte ai lavori. Nessuna rilevanza assume il nominativo del soggetto che effettua la prenotazione e che può rivelarsi differente da quello del partecipante all'evento.

L'Ente Organizzatore si impegna a vistare e a consegnare, al termine dei lavori, ai soli Dottori Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili, un proprio certificato di partecipazione dal quale si evincano:

- 1. le generalità dell'interessato;
- 2. il riferimento analitico all'evento formativo;
- 3. il codice evento;
- 4. il codice alfanumerico delle materie FPC a cura del CNDCEC;
- 5. l'effettiva durata della partecipazione dell'interessato (orario di ingresso e di uscita, se difformi dall'orario di inizio e di termine del convegno);
- 6. qualora l'evento sia accreditato altresì ai fini della FRL, il codice alfanumerico delle materie FRL a cura del MEF.

Le certificazioni di partecipazione ad eventi formativi collettivi o a distanza vanno custodite dall'Iscritto e non devono essere trasmesse all'Ordine, salvo espressa richiesta.

In vigore dal 3 aprile 2018